

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
ABBIATENSE**

(ASPA)

STATUTO

**TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE**

Art.1 - Costituzione

Fra i Comuni di Abbiategrasso, , Besate, Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Morimondo, Motta Visconti, Ozzero, dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 è costituita, a seguito di specifico Atto Costitutivo, un'Azienda Speciale Consortile denominata **"AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA ABBIATENSE"** in breve **"ASPA"** (detta nel seguito anche **"Azienda"**) per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli enti locali, come definiti dal successivo art. 3.

L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e d'autonomia gestionale.

Ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 l'Azienda applica le norme previste per le aziende speciali.

Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 – Sede dell'Azienda

La sede legale dell'Azienda è in Abbiategrasso (MI) – Via San Carlo 23.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

I servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in località diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni conferenti.

Art. 3 - Scopo e obiettivi

Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative/formative e socio-sanitarie integrate e – più in generale – la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti Soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale delle persone del territorio.

L'attività dell'Azienda è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona mediante:

- a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona;
- b) la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
- c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, culturale, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;
- e) la gestione dell'Ufficio di Piano;

I servizi istituzionali facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- Minori
- Famiglie
- Disabili
- Anziani
- Adulti in difficoltà

oltre a interventi di inclusione sociale e interventi in campo formativo/educativo.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché l'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio-assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile sono dettagliatamente determinate, all'interno delle suindicate aree, le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite.

L'Azienda può esercitare la gestione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito assumendo il ruolo di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale di Abbiategrasso, anche attraverso il governo della rete delle unità d'offerta sociali e la conseguente gestione del Budget unico sociale composto, a titolo maggiormente indicativo ma non esaustivo da:

- finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati;
- fondo povertà;
- Fondo Nazionale Politiche Sociali;
- Fondo per la Non Autosufficienza;
- Fondo Sociale Regionale;
- Trasferimenti da altri Enti Pubblici;
- Altri finanziamenti;

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni Soci, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di realizzare una Rete locale integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;
- sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- sviluppo e consolidamento delle politiche di Ambito territoriale in rapporto ai servizi socio-assistenziali, educativi e socio-sanitari per dare uniformità e omogeneità di approccio alle funzioni sociali di cui i singoli comuni sono titolari, tenendo conto delle specificità, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale;
- miglioramento del sistema di erogazione dei servizi sia sul piano dell'appropriatezza che della qualità;
- sostegno di interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
- determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona nella organizzazione dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- sperimentazione di nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato attraverso lo sviluppo della rete con il terzo settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi;

- sviluppo di una informazione e partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.

Art.4 - Gestione dei servizi e inquadramento gerarchico funzionale dell'Ufficio di Piano

L'Azienda esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso contratti di servizi e prestazioni o convenzioni con enti pubblici.

L'Azienda può attingere nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

L'Ambito Territoriale, con provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito e con apposito accordo di programma, ha facoltà di individuare nell'Azienda l'ente capofila del Piano di Zona, affidando a quest'ultima l'esercizio delle attività di competenza dell'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano assicura la declinazione operativa della programmazione di Ambito, formula i programmi di lavoro e di intervento in quanto struttura gestionale e tecnica a supporto dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Abbiategrasso, cui aderiscono sia i soci dell'Azienda Speciale consortile, sia i Comuni non soci appartenenti all'Ambito territoriale di Abbiategrasso.

L'Ufficio di Piano risponde direttamente all'Assemblea dei Sindaci di Ambito e al suo Presidente in ordine alla formazione dei programmi di attività del Piano di Zona e al conseguimento dei relativi risultati, risultando quindi attenuata la dipendenza gerarchica dagli organi dell'Azienda Speciale consortile. La dipendenza gerarchica dei componenti l'Ufficio di Piano dagli organi dell'Azienda è limitata, in via generale, agli aspetti concernenti l'applicazione delle norme generali del contratto di lavoro o di prestazione d'opera che intercorre tra le parti.

L'Azienda, da cui dipende direttamente il personale dell'Ufficio di Piano, è ente ospitante l'Ufficio stesso e attua le misure e le attività commissionate dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito. Nel contesto di tale ordinamento, l'Ufficio di Piano mantiene quindi un rapporto di collaborazione funzionale rispetto agli uffici e alle unità operative dell'Azienda.

L'Ufficio di Piano, nella sua funzione di struttura gestionale e tecnica a supporto dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Abbiategrasso può inoltre negoziare e convenire con gli organi dell'Azienda l'organizzazione e l'erogazione dei servizi previsti dal Piano di Zona. In relazione a ciò l'Azienda predispone – d'intesa con l'Ufficio stesso – i progetti esecutivi e i programmi di azione previsti dal Piano di Zona e oggetto della programmazione di Ambito e organizza e struttura i servizi ad essa demandati, in forma diretta o affidandoli a terzi. I rapporti economici che intercorrono tra l'Azienda e l'Ambito per effetto di tali accordi sono descritti e regolati da appositi atti, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea dell'Ambito e dal rappresentante legale dell'Azienda.

Art. 5 - Durata

L'Azienda ha durata fino al 31 dicembre 2049, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto Costitutivo.

Al termine finale, l'Azienda si scioglierà di diritto e si procederà alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dal presente Statuto.

E' facoltà degli Enti Soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti mediante apposita delibera dell'Assemblea Consortile, previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 6 - Modalità di partecipazione

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di

partecipazione al voto assembleare e criteri di partecipazione alla spesa, nell'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

La partecipazione degli Enti Soci all'Azienda deriva congiuntamente da:

- a) conferimento di servizi attinenti all'oggetto;
- b) conferimento di liquidità (tra cui il capitale di dotazione ai sensi dell'art. 43) o di beni mobili o immobili.

L'accettazione dei conferimenti, che danno diritto alla partecipazione è soggetta all'approvazione dell'Assemblea Consortile.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

Ciascun Ente Socio ha diritto a partecipare alla vita consortile. La partecipazione si esplica attraverso:

- a. la partecipazione all'Assemblea Consortile, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.9;
- b. la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione alle quote di riferimento, pari ai rispettivi voti assembleari totali in quota millesimale;
- c. il recupero degli investimenti capitalizzati che, in caso di recesso, è regolamentato dall'art.15;
- d. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali in quota millesimale.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

Ciascun Ente Socio è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o dall'Assessore o consigliere delegato.

Gli Enti Soci debbono concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art.13.

Art. 9 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda mira a garantire rappresentanza e controllo democratici oltre che il controllo analogo congiunto da parte di tutti gli Enti Soci.

Il criterio ordinario di attribuzione dei voti assembleari è in quota millesimale in cui ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a **1.000 (mille)**.

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli Enti Soci sulla base di tre criteri da cui discendono altrettante distinte quote di seguito illustrate:

- a) quota paritetica = **200 (duecento)** voti.
- b) quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = **300 (trecento)** voti.
i suddetti 300 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ricalcolata annualmente.
Al solo scopo di incrementare il peso degli enti più piccoli si stabilisce che la popolazione dei Comuni che assommino meno di 2.500 (duemilacinquecento) abitanti sia arrotondata a tale importo e che conseguentemente la popolazione degli altri comuni sia arrotondata per eccesso per multipli di 500 (cinquecento).
- c) quota relativa ai servizi affidati o conferiti: **500 (cinquecento)** voti.
i suddetti 500 voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta al valore economico dei servizi conferiti all'Azienda Consortile.

In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al primo decimale, per eccesso o per difetto.

La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico riclassificato per tipologia e numero di servizi al 31 dicembre.

Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, è preso a base il bilancio preventivo.

L'applicazione del meccanismo di attribuzione dei voti assembleari assegnati all'atto della costituzione è definita con atti successivi.

Esclusivamente per le deliberazioni dell'Assemblea che prevedano l'adozione dei seguenti atti si applica un diverso criterio di attribuzione dei voti assembleari in cui ciascun socio rappresenta una unità di voto:

- a) modifiche statutarie;
- b) accoglimento di un nuovo socio;
- c) approvazione regolamenti;
- d) nomina CDA limitatamente a n. 2 (due) dei membri escluso il Presidente, mentre per i restanti n.3 (tre) membri si applica il voto millesimale ordinario;
- e) proposta di scioglimento;
- f) modifica delle quote di partecipazione;
- g) nomina Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea consortile.

Art. 10 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare non hanno diritto di voto in occasione del voto che a tale determinazione è riferito, salvo che la determinazione da assumere abbia riflessi diretti sull'Azienda nel suo complesso.

Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria è dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.

Art. 11 - Ricalcolo periodico dei voti assembleari

L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza.

Il ricalcolo ordinario dei millesimi relativi alla popolazione dei comuni partecipanti avviene con riferimento ai residenti risultanti al 31 dicembre di ciascun anno solare e viene ratificato dall'Assemblea in occasione della prima seduta utile dell'anno successivo, come primo punto all'ordine del giorno, con effetto immediato a partire dalle deliberazioni successive in agenda per la stessa seduta.

Il ricalcolo ordinario dei millesimi relativi al valore dei servizi affidati e/o conferiti avviene annualmente al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo e ha effetto a partire dalle deliberazioni successive all'approvazione di tale bilancio, ivi comprese quelle eventualmente previste nella stessa seduta.

Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da accadimenti straordinari, quali:

- 1 – il recesso di un comune associato;
- 2 – l'ammissione di un nuovo comune;
- 3 – la variazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione.

Nei suddetti casi, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Socio.

Art. 12 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

L'ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le istanze di ammissione all'Azienda, successivamente alla costituzione della stessa, provenienti da Comuni dell'ambito territoriale di Abbiategrasso si intendono automaticamente accolte, mentre per Comuni esterni a detto ambito territoriale l'Assemblea si dovrà esprimere favorevolmente.

La rideterminazione della ripartizione delle quote sarà effettuata nel rispetto dei criteri e dei parametri del presente statuto.

Art. 13 - Criteri di partecipazione alla spesa ed agli utili

Gli enti provvedono al finanziamento dell'Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea in modo da tener conto del peso demografico e/o del consumo dei servizi, così come specificato nel relativo contratto di servizio, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.

Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai servizi conferiti sono ripartiti esclusivamente tra i comuni conferenti, salvo la decisione assembleare di definire servizi sostenuti economicamente in forma solidale tra tutti i comuni soci.

Gli enti associati partecipano agli utili e/o alle eventuali perdite in proporzione ai millesimi di competenza. A tal fine, il calcolo dei millesimi tiene conto della media calcolata per ciascun Ente, dall'inizio della partecipazione sino all'ultimo bilancio consuntivo approvato e viene rapportata alla somma complessiva di tutti i millesimi degli enti partecipanti, dal momento della costituzione a quello in cui avviene il riparto.

In analogia a quanto previsto dal comma precedente, al momento della liquidazione finale dell'Azienda, a ciascun ente partecipante compete una quota del valore di liquidazione pari ai millesimi di competenza, rapportata alla somma di tutti i millesimi di tutti gli enti partecipanti, dal momento della costituzione a quello dell'estinzione dell'ente.

Art. 14 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

L'Azienda ha facoltà di offrire prestazioni e servizi a tariffa a persone, a enti privati o pubblici - ivi compresi Enti Locali non Soci – nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente rispetto all'attività istituzionale, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

Art.15 - Recesso

E' consentito il recesso dei Comuni Soci, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.

Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di costituzione o di successiva adesione.

Il recesso deve essere notificato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta all'Azienda in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto, nonché dal Consiglio di Amministrazione che provvede al conseguente riassetto dell'impianto gestionale.

Nel caso di recesso di un singolo Ente:

a) la liquidazione della quota di capitale sociale spettante sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente - al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso – viene effettuata dall’Azienda nell’arco dell’anno successivo;

b) il diritto al recupero della quota parte degli investimenti mobiliari e immobiliari capitalizzati nel corso della gestione aziendale, può essere esercitato al pari dei soci rimasti titolari e, con atto del Consiglio di Amministrazione, sarà oggetto di conguaglio rispetto alla quota di capitale sociale dovuta.

c) nel caso di beni immobili già acquisiti dall’Azienda e soggetti a mutuo pluriennale, l’Ente che ha esercitato il recesso è tenuto - in soluzione unica o periodica fino al totale rimborso del prestito bancario – alla liquidazione del proprio impegno di spesa; tale impegno, a richiesta dell’ente interessato e con atto del Consiglio di Amministrazione, può essere scomputato dalla liquidazione della quota di capitale dovuta.

Per la liquidazione della quota di pertinenza dell’ente che recede si applicano i criteri di cui all’articolo seguente.

Art. 16 - Scioglimento

L’Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell’Assemblea Consortile assunta con la maggioranza di cui all’art.24.

In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell’Azienda, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all’art. 7 comma 1 lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 17 - L’Assemblea Consortile

L’Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Socio o dai loro assessori o consiglieri delegati.

1. i delegati decadono dall’incarico assembleare al decadere del Sindaco dalla propria carica.
2. a ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 9 o in eventuali successivi atti d’aggiornamento.
3. la delega da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto ed ha efficacia fino ad espressa revoca.
4. in caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all’Assemblea Consortile spetta al soggetto cui, in base alla legge e allo Statuto del Comune, è attribuita la funzione vicaria.
5. i delegati del Sindaco possono essere revocati dallo stesso. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell’Ente Socio.
6. i rappresentanti dei membri dell’Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 18 - Durata dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 19 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Soci e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:

- a. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea;
- b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c. determina la revoca dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d. nomina il Revisore dei Conti;
- e. stabilisce l'emolumento del Revisore dei Conti;
- f. nell'ambito delle disposizioni dettate dal Piano di Zona, determina gli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- h. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano-programma Annuale, il Piano degli indicatori di bilancio, il Bilancio d'esercizio, il budget economico e le relative variazioni.
- i. delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 1. proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
 2. richieste di partecipazione di altri Enti all'Azienda;
 3. conferimenti di ulteriori servizi o capitali;
 4. proposte di scioglimento dell'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli comunali;
 5. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
 6. approvazione e modifiche del regolamento di partecipazione degli enti alle spese dell'Azienda;
 7. riallineamenti con cui annualmente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente Socio;
 8. bilancio Sociale;
 9. carta dei servizi;
 10. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 11. criteri di formazione del costo dei servizi nell'ambito del Piano programma Annuale;
 12. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 13. sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 14. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 15. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;

16. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari;

Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti a modificazioni del Bilancio Preventivo, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea

Art. 20 - Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda.

L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un decimo delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che sono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché del Revisore del Conti.

Le sedute dell'Assemblea sono rese pubbliche, nei modi determinati dall'Assemblea medesima.

Alle sedute dell'Assemblea Consortile possono partecipare, su richiesta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.

Art. 21 - Convocazione

L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante PEC o comunicazione via email presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 17, comma 7, con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante PEC, posta elettronica o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.

In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 22 - Validità delle sedute

L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) delle quote di partecipazione all'Azienda, purché siano presenti i rappresentanti di almeno l'80% (ottanta per cento) degli Enti Soci.

In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i comuni presenti rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) delle quote e il 60% (sessanta per cento) degli Enti Soci.

Art. 23 - Validità delle deliberazioni

Ciascun componente dispone di una quota di voti determinata in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 9 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.

E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi previsti dall'art. 24, per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.

Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 24 - Maggioranza qualificata

E' necessaria la maggioranza qualificata dell'80% dei voti assegnati in base all'art. 9 a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:

- a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vicepresidente;
- b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, applicando i criteri dell'art. 9, fatta eccezione per la prima nomina in sede di atto costitutivo;
- c. revoca di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione;
- d. revoca del Presidente dell'Assemblea;
- e. approvazione del regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
- f. approvazione dei criteri di partecipazione degli Enti Soci alle spese consortili, ex art. 13 del presente statuto;
- g. nuove ammissioni di Enti all'Azienda;
- h. proposte di modifica dello statuto e dell'Atto costitutivo;
- i. proposta di scioglimento;
- j. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
- k. conferimenti di ulteriori servizi o capitali;
- l. modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;

Le elezioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea avvengono con votazioni distinte e separate. Per tali nomine, se nelle prime due sedute non si perviene alla maggioranza qualificata dei componenti, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono eletti alla Presidenza e alla Vicepresidenza i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi nelle distinte votazioni per le due cariche.

L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene con la modalità prevista al precedente comma 2. Per la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, se nei primi due scrutini non si perviene all'elezione a maggioranza assoluta dei voti assegnati, si procede ad un terzo scrutinio nel quale vengono nominati membri del CDA i candidati che, nell'ordine, abbiano raccolto il maggior numero di suffragi, fino al completamento del numero dei componenti previsti. Il Vicepresidente è nominato dal CDA medesimo, tra i propri componenti.

Ciascun ente socio può proporre un solo candidato ma può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle cariche in assegnazione. Per il calcolo del peso dei voti di ciascun Ente Socio si fa riferimento alle quote attribuite ai sensi del precedente art. 9.

Art. 25 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

Il Presidente dell'Assemblea Consortile esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) trasmette agli Enti Soci gli atti fondamentali dell'Azienda.
- e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente dell'Assemblea Consortile, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente dell'Assemblea Consortile nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 26 - Regolamento dell'Assemblea

L'Assemblea Consortile si dota di un regolamento che disciplina la propria attività funzionale ed organizzativa.

Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art. 24.

Art. 27 - Commissioni tecniche

L'Azienda può avvalersi di Commissioni Tecniche composte, oltre che dal proprio personale, anche da responsabili e operatori sociali dei comuni. Tali Commissioni, eventualmente suddivise per aree tematiche, svolgono le funzioni di:

- a) fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- b) verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
- c) contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono oggetto di successivi atti approvati dall'Assemblea.

Art. 28 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione (CDA) e della Direzione tecnica Consortile, l'Assemblea definisce annualmente il Piano-programma a cui gli organi dell'Azienda debbono attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali. Il Piano-programma dovrà essere sottoposto all'approvazione dei Consigli Comunali degli Enti aderenti entro 40 giorni dalla data di formale invio della documentazione;

La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza del CDA debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione (CDA)

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati tra persone che abbiano una specifica competenza per studi, funzioni o cariche ricoperte nelle aree di cui all'art 3 o specifiche competenze amministrative-gestionali, salvi i limiti delle disposizioni di cui all'art.7 comma 2 lett.c decreto n.39/2013. I componenti dell'Assemblea non possono essere eletti nel C.d.A. Ogni ente non potrà avere nel CDA più di un rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi, ed è rinnovabile.

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:

- Il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature dai rappresentanti legali degli Enti Soci, presenta la rosa dei candidati per le nomine del Consiglio di Amministrazione;
- la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
- la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art.24.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente che collabora con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art. 30 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei Consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.

La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificazione scritta, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 24. I predetti componenti devono essere nominati entro 45 giorni dalla cessazione.

I componenti il Consiglio di Amministrazione, nominati in sostituzione dei Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa, restano in carica limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 32 - Competenze

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il CDA non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
- b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
- c. delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
- d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;

Competono inoltre al CDA:

- a. la nomina del Vicepresidente del CDA
- b. la nomina del Direttore;
- c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
- d. il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo le norme vigenti per gli enti locali;
- e. le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito dal regolamento per gli acquisti;
- f. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- g. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione creda opportuno investirlo;
- h. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
- i. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di

- beni e servizi;
- j. la definizione del livello di delega delle funzioni del Direttore;
- k. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda compresi i contratti di servizio, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore.

Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 33 - Convocazione

Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art. 34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il CDA e presiederne le sedute;
- c. curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d. adottare, in caso di urgenza e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del CDA; da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
- e. attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea;
- f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;
- h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- i. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA.

Compete inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora non conferite al Direttore nominato dal CDA:

- a. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- b. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

Art. 35 – Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, mediante delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, su richiesta, partecipa alla seduta.

Art. 36 - Il Direttore

L'incarico di Direttore è conferito, previo avviso pubblico, a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.

L'incarico di Direttore é conferito anche sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.

La scelta del Direttore e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea Consortile.

Art. 37 - Attribuzioni del Direttore

Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e gestione dell'Azienda.

Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.

I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.

In particolare, il Direttore:

- a. coadiuva il Presidente e il CDA nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 28;
- b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;
- d. partecipa, quando richiesto, con funzioni consultive alle sedute del CDA;
- e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA;
- f. Su richiesta partecipa alle sedute dell'Assemblea.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - Il Regolamento di organizzazione

L'organizzazione dell'Azienda, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, ai modi di erogazione dei servizi e dei prodotti, alla relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché al controllo, alla verifica ed alla valutazione delle performance, è disciplinata con apposito Regolamento di organizzazione, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale regolamento disciplina, altresì, la procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda. Tale regolamento dovrà essere approvato entro 180 giorni dalla costituzione dell'Azienda.

Art. 39 - Il personale

L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale trasferito dagli Enti Soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.

Il Consiglio di Amministrazione approva il piano di organizzazione, il piano occupazionale e le

dotazioni organiche dell'Azienda.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art. 40 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare dal D.P.R. n. 902/1986 titolo III e dal d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - a) il Piano Programma
 - b) il Budget economico
 - c) il Bilancio di esercizio
 - d) il Piano degli indicatori di bilancio
3. il CDA predispone i documenti contabili fondamentali, di cui al comma 2 del presente articolo; il presidente del CDA trasmette formalmente tali documenti a tutti i comuni consorziati affinché gli stessi vengano sottoposti all'approvazione dei rispettivi Consigli comunali, ex art.114 comma 8 del TUEL, da effettuarsi entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento degli Atti trasmessi dall'Azienda. Entro 8 (otto) giorni dal recepimento delle Delibere consiliari dei comuni consorziati l'Assemblea consortile approva i documenti contabili fondamentali.
4. L'Azienda è tenuta ad applicare la contabilità analitica per centro di costo e per ciascun comune consorziato;
5. Il Regolamento di contabilità disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda.

Art. 41 - Finanza

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli Enti Soci;
 - b. quote di partecipazione degli Enti Soci, commisurate a quanto determinato ai sensi dell'art. 43;
 - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;
 - e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza;
 - f. prestiti o accensione di mutui.
2. Altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Azienda.

Art. 42 - Patrimonio

Il patrimonio aziendale è costituito dal capitale di dotazione, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione. È d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'Azienda. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio.

L'Azienda è inoltre consegnataria e custode di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.

Articolo 43 - Capitale di dotazione dell'Azienda

I Comuni Soci provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, stabilite con riferimento alla popolazione residente alla data del 01.01.2023 in base agli stessi criteri definiti per la partecipazione al voto assembleare ai sensi dell'Art.9, per una somma complessiva di € 100.000,00 come meglio indicato nella tabella di riparto allegata all'Atto Costitutivo.

Art. 44 - Disciplina generale dei contratti

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalla legge, tenuto conto delle linee guida in materia stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Per i servizi erogati in favore degli Enti consorziati dovranno essere approntati schemi contrattuali comuni che garantiscano uniformità di resa dei servizi e pari condizioni economiche applicate.

Art. 45 - Gare, trattativa privata e spese in economia

I contratti sono di norma preceduti da apposite gare, le quali possono assumere una delle forme previste dalla legge per gli appalti ad evidenza pubblica.

Nei casi e secondo le modalità previste dalle Linee Guida di cui al precedente articolo, l'Azienda può ricorrere a procedure negoziate e alle spese in economia.

Art. 46 - Spese in economia

Con proprio atto di organizzazione il Presidente del Consiglio di Amministrazione determina i livelli di responsabilità e i relativi margini di autonomia del Direttore e dei Responsabili di Servizio in ordine alla gestione delle spese in economia.

Art. 47- Revisore dei conti

E' nominato ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina. Esso dura in carica 3 (tre) esercizi e non è revocabile, salvo inadempimento o sopravvenuta incompatibilità. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge.

TITOLO IV NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art.48 - Controversie

Ogni controversia tra gli Enti Aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto costitutivo e dello Statuto, è rimessa al foro competente.

Art. 49 - Inizio attività dell'Azienda

L'Azienda nasce con la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte degli enti soci ed inizia la propria attività con la designazione degli organi cui è attribuita la rappresentanza legale dell'Azienda medesima.

Gli Organi di indirizzo e di amministrazione entrano in funzione immediatamente all'entrata in vigore del presente Statuto, per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività consortile.

Il conferimento dei servizi da parte dei comuni consorziati avviene, oltre che con attivazione di nuovi servizi, anche mediante cessione di contratti o rami d'azienda a condizione che i debiti e crediti pregressi restino in capo ai Comuni cedenti.

Art. 50 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – BURL.

Art. 51 – Prima adunanza dell'Assemblea

La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune con il maggior numero d'abitanti tra i comuni aderenti all'Azienda ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presidente dell'Assemblea stessa e del Vicepresidente.

La convocazione della prima adunanza per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'Atto costitutivo e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni.